



Procedura

Segnalazioni di sospetti - anticorruzione

PRO 07.1

Rev. 00 del 30/01/2026



Procedura interna di sistema PRO 07.1

SEGNALAZIONE DI SOSPETTI • Anticorruzione -

Redatto dalla FPC:

Approvato dall'Alta Direzione:

Data	Revisione	Descrizione
30/01/2026	00	Prima emissione



1. SCOPO

La presente procedura persegue i seguenti scopi:

- istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative ad atti di corruzione ed a violazioni e/o carenze del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dei soggetti a ciò autorizzati
- di dare impulso alla successiva fase di indagini.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni di condotte illecite rappresenta una misura di prevenzione della corruzione e di tutela dell'integrità dell'organizzazione, essendo finalizzato a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, anche attraverso la protezione del soggetto segnalante.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa la procedura da seguire, i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici e l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutto il personale (interno ed esterno) in possesso di informazioni riguardanti episodi corruttivi, effettivi o presunti, posti in essere dal personale interno dell'Organizzazione per nome e/o per conto della stessa o da soci in affari.

La procedura si applica alla ricezione delle segnalazioni di atti di corruzione (tentati, effettivi o presunti) e di carenze e/o violazioni del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed è volta ad attuare e assicurare le seguenti misure di sicurezza per il segnalante:

- Obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante
- Rivelazioni di notizie coperte dall'obbligo di segreto
- Divieto di ritorsione o discriminazione
- Modalità di segnalazione e destinatari
- Contenuto delle segnalazioni
- Diffusione e recepimento
- Archiviazione e conservazione

L'Organizzazione in apposito documento ha indicato le cosiddette "red flags", ossia esempi di potenziali segnali di corruzione a cui il personale dell'Organizzazione deve prestare attenzione.

La presente procedura si applica alle segnalazioni di sospetti rese da segnalanti che rendano nota la propria identità, nonché da segnalanti anonimi. Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione se adeguatamente circostanziate.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione in capo ai vari stakeholders è espressamente sanzionato con le modalità indicate nel Sistema disciplinare e sanzionatorio adottato.

Per le modalità delle indagini conseguenti alla ricezione delle segnalazioni si rimanda all'apposita procedura "PRO 07.2_Indagini e gestione della corruzione".

3. RESPONSABILITA'

Alta Direzione

Ha il compito di:

- Promuovere un'adeguata cultura contro la corruzione all'interno dei processi aziendali;
- Guidare e sostenere il personale affinché contribuisca all'efficacia del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Incoraggiare l'utilizzo di procedure di segnalazione di atti di corruzione presunti e certi e di violazioni e/o carenze del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Assicurare che nessun membro del personale subisca ritorsioni, discriminazioni o provvedimenti disciplinari per le segnalazioni fatte in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione di atti di corruzione e di violazione o sospetta violazione della politica anticorruzione o più in generale del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Ricevere le segnalazioni ove riguardino condotte della FPC.

Funzione per la Prevenzione della Corruzione

Ha il compito di:

- Supervisionare l'attuazione da parte dell'organizzazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Fornire consulenza e guida al personale circa il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione e su cosa fare quando ci si trova dinanzi ad un sospetto o ad una situazione che possa comprendere atti di corruzione;



- Ricevere le segnalazione di sospetti e successivamente procedere alle indagini;
- Vigilare affinché il segnalante non subisca ritorsioni o azioni discriminatorie per avere effettuato una segnalazione.

4. MODALITÀ OPERATIVE

OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Il personale e gli stakeholders in genere devono segnalare, senza indugio:

- atti di corruzione compiuti;
- atti di corruzione presunti;
- atti di corruzione tentati;
- violazioni del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- carenze del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare notizie che il segnalante abbia appreso direttamente in virtù del ruolo rivestito oppure a causa od in occasione dello svolgimento delle sue mansioni.

Non possono formare oggetto di segnalazione (e, quindi, non sono oggetto di valutazione ed approfondimento):

- le rivendicazioni di carattere personale;
- le mere voci od i "sentito dire";
- le segnalazioni manifestamente opportunistiche;
- le segnalazioni effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato;
- le segnalazioni aventi ad oggetto richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro od ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, devono contenere i seguenti elementi:

- i dati del segnalante, in caso di segnalazione non anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione documenti od altre informazioni utili al riscontro dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In riferimento al primo punto, le segnalazioni possono essere inviate in forma nominativa oppure in forma anonima. Pur essendo preferibili segnalazioni del primo tipo, sono ammesse segnalazioni anonime, le quali saranno prese in considerazione a discrezione della FPC o sulla base della fondatezza, accuratezza e veridicità degli elementi forniti.

MODALITÀ DI SEGNALEZIONE E DI TRASMISSIONE

L'Organizzazione rende disponibile a tutto il personale e agli stakeholder un apposito form denominato 'Segnalazioni corruzione', accessibile direttamente dalla home page del sito, attraverso il quale è possibile inoltrare le segnalazioni.

Le segnalazioni arriveranno alla Funzione per la prevenzione della corruzione, la quale assicura le tutele di seguito descritte.

La trasmissione della segnalazione avviene nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Tale canale consente l'anonimato. Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può non inserire i dati identificativi, in quanto non obbligatori.

DIRITTI DEL SEGNALEANTE

Il segnalante ha diritto di avere notizia sullo stato di avanzamento della segnalazione. Inoltre, i dati personali del segnalante acquisiti (in caso di segnalazione non anonima) saranno trattati nel rispetto ed in conformità della normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Al segnalante sono infine garantiti i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di aggiornamento, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità.

TUTELE IN GENERALE DEL SEGNALEANTE

Al soggetto segnalante sono riconosciute le seguenti tutele:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

L'organizzazione garantisce la protezione dell'identità del segnalante. La violazione della riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità ai sensi del Sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dall'organizzazione.

Ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine, l'organizzazione tratta le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento dei suddetti elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora debbano essere portati a conoscenza di altri soggetti per ragioni istruttorie. Inoltre, le informazioni riportate nella segnalazione o acquisite successivamente in fase di indagine devono essere gestite in modo riservato e conosciute esclusivamente da un numero ristretto di individui.

TUTELA DEL SEGNALANTE CONTRO RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

L'organizzazione vieta ritorsioni e si impegna a proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, presunti o certi oppure violazioni o carenze concernenti il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ritorsioni od a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Sono misure discriminatorie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni disciplinari ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento ecc...), le molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, ecc...) ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce ecc...).

La Funzione per la prevenzione della corruzione vigila affinché il segnalante non subisca ritorsioni ed azioni discriminatorie per motivi collegati alla segnalazione. Tali comportamenti sono fonte di responsabilità ai sensi del Sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dall'organizzazione.

Il soggetto che ritiene di avere subito una discriminazione per motivi collegati alla segnalazione ha facoltà di comunicare il fatto alla FPC, la quale, previa verifica di non manifesta infondatezza, lo segnala all'area competente a trattare i procedimenti disciplinari ed all'Alta Direzione.

TUTELE DEL SEGNALANTE IN CASO DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti di seguito descritti, l'Organizzazione riconosce al personale la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. La segnalazione nell'interesse all'integrità e alla prevenzione e repressione di atti corruttivi costituisce infatti giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore (Artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile).

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le tutele sopra indicate valgono esclusivamente per il segnalante in buona fede. Quest'ultima è esclusa qualora la segnalazione contenga accuse che il segnalante sa essere false ovvero sia strumentale ai fini personali. Resta infatti impregiudicata la responsabilità del segnalante sotto il profilo penale, civile e disciplinare.

Le tutele previste nella presente procedura cessano quando il comportamento del segnalante sia qualificato come calunnioso o diffamatorio in una sentenza civile o penale resa anche solo in primo grado di giudizio, oppure risulti in malafede per accertamento della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

Quando notizie e documenti che sono comunicati al soggetto competente siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine costituisce violazione del relativo obbligo di segreto. La scriminante, sopra indicata, non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza all'Organizzazione ovvero nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

5. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA

La Società garantisce che tutti i membri del personale sono stati edotti sulla presente procedura di segnalazione di sospetti, sul suo utilizzo e sulle tutele e diritti che ne conseguono. In particolare essa è resa disponibile internamente nelle bacheche e sul sito aziendale.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma UNI EN ISO 37001:2025 → Capitoli:

- 7 SUPPORTO
- 7.2. Competenza
- 7.2.2 Processo di assunzione

	Procedura	PRO 07.1 Rev. 00 del 30/01/2026
	Segnalazioni di sospetti - anticorruzione	

- 8 ATTIVITÀ OPERATIVE
- 8.1 Pianificazione e controlli operativi
- 8.9 Segnalazione di sospetti

7. ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione inerente la gestione e la tenuta delle registrazioni aziendali in merito alla segnalazione di sospetti ed alla relativa gestione è da ricercarsi all'interno del documento *"Mod TOD_Tabella Organizzazione Documenti"*.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, la Funzione di Conformità registra le varie segnalazioni ricevute mediante apposito modulo "Mod. RSS_Registro segnalazioni di sospetti", assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

La Funzione per la prevenzione della corruzione garantisce la conservazione della documentazione originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza. A tal proposito l'accesso a tali documenti è segregato e garantito dalla Funzione di conformità.

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- MOD RSS Registro segnalazioni di sospetti
- MOD RFL Red flags
- PRO 07.2 Indagini e gestione della corruzione